

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52 d.lgs.  
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE  
Depositata in Cancelleria oggi  
Numero di raccolta generale 9113/2026  
Roma, lì, 09/03/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

|                   |                |                       |
|-------------------|----------------|-----------------------|
| ROSA PEZZULLO     | - Presidente - | Sent. n. sez. 51/2026 |
| TIZIANO MASINI    |                | UP - 14/01/2026       |
| LUCIANO CAVALLONE | - Relatore -   | R.G.N. 34424/2025     |
| MARIA ELENA MELE  |                |                       |
| FRANCESCO AGNINO  |                |                       |

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere  
le generalità e gli altri dati identificativi, a norma  
dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

██████████ nata in ██████ il ██████████  
avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Torino;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;  
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,  
Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
sentito il difensore della parte civile, l'avvocato ██████ ██████, sostituto  
processuale dell'avvocato ██████ ██████ che ha chiesto declaratoria di  
inammissibilità del ricorso e si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla  
nota spese;  
sentito il difensore dell'imputata, l'avvocato ████████████████████, che si riporta ai  
motivi di ricorso ed insiste per il loro accoglimento.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 5 febbraio 2024 il Tribunale di Verbania ha dichiarato  
██████████ colpevole del delitto di lesioni personali aggravate (artt. 110, 582,  
585 cod. pen., in relazione all'art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen.), posto in essere  
in concorso con ██████████ ai danni della moglie di quest'ultimo, ██████████  
condannandola, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche  
equivalenti alle aggravanti, alla pena di sei mesi di reclusione e al risarcimento dei  
danni in favore della parte civile (con provvisoria di € 1.000,00). Il primo giudice

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d4a2f21a - Firmato Da: LUCIANO CAVALLONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4dcfc1fe5e305024  
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



ha, inoltre, concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Secondo il Tribunale, la notte del 29 aprile 2020 la parte civile, [REDACTED] recatasi presso l'abitazione coniugale, dopo aver infranto, sbattendovi sopra una sedia, il vetro della porta di ingresso della camera da letto, che era chiusa nel frangente, e dopo avervi fatto ingresso, a seguito dell'apertura della porta da parte del marito, vi aveva rinvenuto costui e la [REDACTED] semisvestita: ne era scaturita una colluttazione durante la quale la ricorrente, in concorso con lo [REDACTED] (che aveva colpito la moglie con uno schiaffo sull'orecchio sinistro), aveva spintonato la persona offesa contro una parete e l'aveva afferrata per i capelli, contribuendo a cagionarle lesioni (consistite in un "trauma della membrana timpanica sinistra" e in una "lieve ecchimosi periorbitaria sinistra") guaribili in 30 giorni.

2. Con sentenza del 10 luglio 2025, la Corte d'appello di Torino ha rigettato il gravame dell'imputata. La Corte territoriale ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, spiegando le parziali difformità coi racconti dei figli ([REDACTED] e [REDACTED] e le stesse discrasie tra le versioni di costoro (avendo essi parlato – a differenza della madre – anche di schiaffi, calci e pugni che l'imputata avrebbe inferto alla persona offesa) con il lungo tempo trascorso dal fatto, con la concitazione del momento e con la giovane età dei minori.

La Corte territoriale ha, altresì, valorizzato, a conferma della veridicità delle parole della [REDACTED] la testimonianza della terza estranea, [REDACTED] (specie sul trasferimento solo temporaneo a casa sua della persona offesa, per ragioni legate a una possibile infezione da Covid della [REDACTED] e ha ricostruito dettagliatamente la sequenza cronologica degli eventi della notte in questione.

Infine, la Corte d'appello ha escluso la legittima difesa, anche putativa, in capo all'imputata, evidenziando l'assenza di pericolo attuale e di necessità della reazione, stante l'assenza di prova che la [REDACTED] avesse posto in essere qualsivoglia tentativo di aggressione ai danni della rivale.

3. Il ricorso per Cassazione dell'imputata, avverso la sentenza d'appello, è affidato a due motivi.

3.1. Con il primo, la difesa deduce vizi motivazionali e violazione degli artt. 110, 582, 585 cod. pen. in punto di valutazione della prova dichiarativa. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia abdicato al dovere di rigoroso controllo sull'attendibilità della parte civile, ricorrendo a una motivazione apparente e circolare. Nello specifico, la difesa censura che il giudice d'appello abbia considerato il singolo elemento di convergenza (la spinta e l'afferramento



per i capelli, narrati dai testi) come "guida interpretativa" per neutralizzare le macroscopiche divergenze emerse tra le deposizioni della [REDACTED] e quelle dei figli, [REDACTED] e [REDACTED]. Questi ultimi, infatti, avevano fornito versioni incoerenti tra loro e rispetto a quella della madre: uno riferendo di una sberla o un pugno, l'altro parlando di pugni e calci, venendo smentiti dalla stessa vittima (che, a dibattimento, modificando anche le pregresse dichiarazioni di cui alla querela, aveva parlato solo di una spinta e di una tirata di capelli, da parte dell'imputata). Secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata avrebbe obliterato tali contrasti, attribuendoli sbrigativamente alla concitazione del momento, alla giovanissima età dei figli della persona offesa e al tempo trascorso: finendo, però, per costruire la responsabilità penale su un materiale probatorio oggettivamente contraddittorio e su una motivazione manifestamente illogica, che trasforma le reticenze in indici di sincerità.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 52 e 59, comma 4, cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento della legittima difesa, anche solo putativa. La difesa denuncia il travisamento di risultanze processuali decisive che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della scriminante, quantomeno putativa, ostando alla ricostruzione di un intento aggressivo dell'imputata. Il travisamento riguarderebbe due profili fattuali. Anzitutto, la sentenza d'appello avrebbe parlato di un mero lancio di una sedia contro la porta della camera da letto, minimizzando l'accaduto, laddove la parte civile aveva ammesso di aver "rotto" o "sfondato" il vetro per entrare: circostanza idonea a ingenerare nella ricorrente (che si trovava nuda, di notte, in camera altrui) il concreto timore di un'aggressione fisica imminente. In secondo luogo, la Corte territoriale aveva escluso la legittima difesa in capo all'imputata affermando che la porta d'ingresso principale dell'appartamento in questione fosse aperta (avendone la [REDACTED] amica della persona offesa, preso le chiavi che erano assieme a quelle del suo appartamento): laddove la stessa parte civile aveva ammesso che la porta era chiusa a chiave dall'interno e che le chiavi erano state consegnate all'esterno solo dopo l'intervento della polizia. Tale dato travisato avrebbe impedito di valutare lo stato d'anima dell'imputata, che si era sentita in trappola e sotto attacco, agendo al solo fine di guadagnare l'uscita, con condotta, dunque, scriminata o frutto di un errore scusabile sulla necessità difensiva.

4. Sono pervenute conclusioni motivate della parte civile, con cui la stessa ha chiesto dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato.

Preliminarmente, occorre ribadire i confini del sindacato di legittimità, specialmente a fronte di doglianze che, pur formalmente rubricate come vizi di motivazione o violazioni di legge, tendono a sollecitare una rilettura del compendio probatorio. Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato limitarsi a verificare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione, senza possibilità di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (*ex plurimis*, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01). Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non può essere utilizzato per introdurre un terzo grado di giudizio di merito, né per contrapporre una ricostruzione dei fatti "migliore" o più plausibile rispetto a quella operata dai giudici di merito, i quali sono sovrani nella valutazione della prova, purché la loro argomentazione sia esente da fratture logiche manifeste (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01).

Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistente o l'omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).

2. Il primo motivo di ricorso si risolve in una censura di merito, volta a sovvertire quella correttamente operata dalla Corte territoriale in conformità ai principi di diritto stabiliti da questa Corte ed è, pertanto, inammissibile.

2.1. È principio consolidato che le dichiarazioni della persona offesa possano legittimamente costituire, anche da sole, il fondamento dell'affermazione di penale responsabilità di chi è imputato. Tuttavia, quando la persona offesa si è costituita parte civile, come nel caso della signora ■■■ il controllo sulla sua attendibilità deve essere "più rigoroso" rispetto a quello generico. Le Sezioni Unite, nella sentenza Bell'Arte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01), hanno precisato che tale vaglio rigoroso non comporta l'obbligo di ricercare riscontri esterni (come avviene per la chiamata in correità ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), ma impone al giudice di verificare con estrema cautela la



credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto, valutando l'incidenza dell'interesse economico o del risentimento personale sulla veridicità della narrazione.

Inoltre, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo *id quod plerumque accidit*, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01).

Dunque, i giudici di merito ben potevano privilegiare la prova formata nel contraddittorio dibattimentale, fornendo adeguata motivazione di tale scelta.

2.2. E, nella specie, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto che la versione dibattimentale, più misurata, fosse quella maggiormente attendibile. Ciò non immotivatamente o con motivazione incongrua, ma sulla base di un ragionamento esente da vizi.

In particolare, nel rispondere alle censure difensive, il giudice d'appello ha valorizzato, anzitutto, la "continenza narrativa" della ■■■■ quale indice di attendibilità. È, infatti, conforme alle regole della logica e dell'esperienza ritenere che una persona animata da intento calunnioso tenda ad aggravare o, comunque, certamente a non alleviare la posizione dell'avversario. Nel caso in esame, la ■■■■ pur avendo subito certamente un trauma timpanico (come pacificamente accertato, sulla base della documentazione sanitaria, dai giudici di merito), ha attribuito il colpo che lo aveva provocato (lo schiaffo all'orecchio) al marito e non all'imputata, limitando l'accusa verso la ■■■■ allo spintonamento e alla presa per i capelli: precisazione che, per i giudici di merito, ha reso particolarmente attendibile il suo racconto. E tale valutazione non è illogica, men che meno manifestamente tale.

La difesa sostiene che tale versione edulcorata sia frutto di scaltrezza o di dimenticanza rispetto al più grave narrato di cui alla querela (in cui si parlava di "pugni e calci"). Tuttavia, come detto, la giurisprudenza di legittimità lascia al giudice del merito la valutazione della credibilità della testimonianza, senza imporre automaticamente, in ragione di qualsivoglia divergenza, l'inattendibilità della deposizione.

Quanto alle discrasie tra la versione della ■■■■ e quelle dei figli, la sentenza impugnata ne ha fornito una spiegazione razionale, riconducendole allo stato di agitazione dei minori, alla loro giovane età, al tempo trascorso dai fatti e alla concitazione del momento. Anche in tal caso, trattasi di valutazione congrua, non



manifestamente illogica.

La Corte territoriale ha, poi, valorizzato il nucleo essenziale – l'aggressione fisica perpetrata dalla ■■■ in concorso col marito della vittima – del racconto dei testi, confermato da tutte le fonti, affermando che le modalità specifiche attengono a dettagli che, in una colluttazione concitata, possono essere percepiti diversamente dai vari osservatori senza che ciò comprometta la credibilità dell'impianto accusatorio. Insomma, ha dato importanza decisiva al nucleo comune e convergente delle versioni rese dalla persona offesa e dai suoi figli, che vedevano l'imputata aggredire la ■■■ unitamente al marito della stessa, spiegando ragionevolmente le discrepanze nei menzionati termini giustificatori.

Le ragioni della decisione evidenziate dalla Corte territoriale non sono, si ripete, né apparenti, né manifestamente illogiche, sicché restano insindacabili in questa sede. Può qui aggiungersi che la pretesa ad una perfetta corrispondenza delle versioni rese dai vari testimoni, specialmente in contesti emotivamente turbati, è contraria alle massime di esperienza: sicché ben può ritenersi la tenuta logica della ricostruzione del nucleo essenziale del fatto (ovvero, qui, dell'aggressione), laddove sia confermato da più fonti.

Infine, a tal riguardo la Corte territoriale ha valorizzato la conforme testimonianza di ■■■ (soggetto ritenuto terzo e imparziale) sulla porzione della vicenda caduta sotto la sua diretta percezione (con versione coincidente con quella della persona offesa) e sulla circostanza che la ■■■ si era trasferita a casa sua perché temeva di avere il Covid e non perché già separata dal marito.

Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale non presta il fianco alle critiche di "manifesta illogicità" sollevate dalla difesa. La censura difensiva, che vorrebbe far dichiarare l'inattendibilità della ■■■ sulla base delle dette divergenze, si risolve, a ben vedere, in un'inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa in questa sede.

3. Anche il secondo motivo, relativo alla scriminante della legittima difesa, ove pure putativa, e al presunto travisamento della prova, è infondato, pur evidenziando profili di inammissibilità, richiedendo anche una valutazione di merito preclusa in questa sede.

Come detto, il vizio di "travisamento della prova" presuppone l'utilizzazione di un'informazione inesistente o l'omessa valorizzazione di un dato esistente e decisivo e richiede che l'errore sia immediatamente rilevabile dal testo del provvedimento o dagli atti specificamente indicati e che non si tratti, invece, di una diversa interpretazione di un fatto correttamente percepito.

Nel caso in esame, la difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe



sminuito la violenza dell'ingresso della [REDACTED] nella camera da letto ove erano suo marito e l'imputata (la "sedia contro la porta" e la conseguente rottura del vetro su essa collocato) e avrebbe ignorato che la porta d'ingresso dell'appartamento fosse stata chiusa a chiave dalla [REDACTED] impedendo la fuga della [REDACTED] in tal modo, mal valutando il timore insorto in quest'ultima e, dunque, la sussistenza della legittima difesa, almeno putativa.

Tuttavia, la lettura della sentenza impugnata dimostra che la Corte territoriale non abbia affatto ignorato o male compreso tali dati, ma li abbia semplicemente valutati giungendo ad escludere la scriminante, anche nella forma putativa.

La Corte d'appello ha espressamente riconosciuto che la [REDACTED] aveva "sbattuto" la sedia contro la porta, ma ha logicamente osservato che, al momento della condotta aggressiva dell'imputata, la situazione era mutata: suo marito, [REDACTED] aveva aperto la porta e la [REDACTED] era entrata limitandosi a chiedere spiegazioni e a dare disposizioni a uno dei figli di filmare la scena, senza manifestare propositi di aggressione fisica.

Dunque, la Corte ha motivatamente escluso l'attualità del pericolo.

Quanto alla questione delle chiavi e della porta chiusa, su cui la ricorrente costruisce la tesi del travisamento dell'impossibilità di fuga, la motivazione della sentenza affronta specificamente il punto, richiamando la testimonianza della [REDACTED] e ricostruendo gli spostamenti della [REDACTED] e la disponibilità delle chiavi.

La doglianza del ricorrente, che oppone stralci di verbali per sostenere che la [REDACTED] sapesse che la porta era chiusa, si risolve in una critica (peraltro inammissibile per genericità, in quanto basata solo su detti stralci, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso: Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01) alla ricostruzione fattuale e alla valutazione dell'attendibilità dei testi operata dai giudici di merito: non nel travisamento di un dato obiettivamente emerso (la chiusura della porta di ingresso).

Secondo la Corte territoriale, anche ammesso – in ipotesi – che la menzionata porta fosse chiusa, sarebbe mancato, comunque, qualsivoglia elemento che facesse pensare necessariamente ad un'aggressione fisica imminente da parte della [REDACTED] nel momento in cui l'imputata l'aveva spintonata e tirata per i capelli, supportando, anzi, la condotta violenta del marito della persona offesa. Secondo la Corte territoriale, poi, non v'erano elementi per affermare che l'imputata avesse tentato la fuga, essendo emerso, anzi, che la stessa avesse dato "il via alle ostilità", rompendo il telefono con cui uno dei figli della vittima stava cercando di filmare quanto accadeva e dando "manforte" al marito della vittima,



mentre la aggrediva.

Infondata, in diritto, è, poi, la deduzione circa la sussistenza della legittima difesa putativa, per la quale non v'è spazio quando, come accertato dai giudici di merito con motivazione priva di aporie logiche, la reazione dell'agente non sia determinata da un errore scusabile sulla situazione di fatto. Invero, in tema di legittima difesa putativa, l'errore scusabile che può determinare il riconoscimento della scriminante deve trovare adeguata giustificazione in una situazione concreta ed obiettiva che, seppure malamente rappresentata o compresa, abbia indotto l'agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 30608 del 05/07/2024, Rv. 286808-01; così pure Sez. 1, n. 4337 del 06/12/2005, dep. 2006, Rv. 233189-01 e Sez. 5, n. 12855 del 21/2/2025).

La ricostruzione della Corte d'appello, secondo cui la condotta della ■■■ fu offensiva e non difensiva, resiste alle censure, poiché fondata su una lettura organica degli avvenimenti, priva di vizi motivazionali o travisamenti e che, dunque, il giudice di legittimità non può sovvertire.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

La ricorrente va condannata, inoltre, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile e, per essa, in favore dello Stato, essendo la stessa ammessa al patrocinio a sue spese. In tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dello Stato, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760-01).

La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono i rapporti sessuali e personali di tipo familiare, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52, d.lgs.196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento.

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa



sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

Così è deciso, 14/01/2026

Il Consigliere estensore

Luciano Cavallone

Il Presidente

Rosa Pezzullo

